

IL TRIBUNALE LECCO

composto dai Magistrati

dr. Ersilio Secchi

Presidente

dr. Giordano Lamberti

Giudice relatore

dr. Alessandra Cucuzza

Giudice

riunito in camera di consiglio in data 05/04/2016 a seguito di

RICORSO per la modifica delle condizioni di separazione

proposto

DA

i, con l'avv.

del foro di Sondrio

PARTE RICORRENTE

CONTRO

i C i, con l'avv. Elena Fratelli con studio in Agrate Brianza

PARTE RESISTENTE

-letti gli atti ed i documenti di causa,

-sentito il giudice relatore

-sentite le parti e i loro procuratori

Firmato Da: SANSEVERINO ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 131800 - Firmato Da: SECCHI ERSILIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: dd1c Firmato Da: LAMBERTI GIORDANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: ba20d



Decreto di rigetto n. cronol. 3597/2016 del 10/05/2016 RG n. 10/2016

premesso che parte ricorrente ha chiesto, in modifica delle condizioni di separazione, l'aumento dell'assegno di mantenimento a proprio favore; una somma di €100,00 mensili quale rimborso forfettario delle spese straordinarie di piccola entità necessarie per il mantenimento dei due figli nonché una differente disciplina delle modalità di visita del figlio minore l da parte del padre;

rilevato che, a tal fine, ha allegato che il resistente non si era attivato presso la per ottenere l'assunzione della stessa ricorrente;

rilevato che parte resistente si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda e svolgendo domanda riconvenzionale volta ad ottenere la revoca del contributo al mantenimento della moglie e del figlio maggiorenne.

ritenuto che il ricorso non possa trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati;

rilevato infatti che la situazione economica delle parti appare la medesima di quella sussistente al momento della separazione, risalente a circa un anno orsono (l'omologa della separazione, in base alla quale le parti aveva concordato l'attuale disciplina, è del 12/03/2015);

rilevato inoltre che non appare comprensibile il richiamo al punto 2 delle condizioni di separazione posto a fondamento del ricorso, laddove si allega l'inadempimento del resistente all'impegno di far subentrare la moglie nel proprio impiego presso la s'; infatti, tale clausola si limita a prevedere la rivalutazione delle condizioni ove il resistente dovesse trovare una occupazione lavorativa ed un reddito superiore a quello dell'occupazione presso la S.

osservato che, diversamente da quanto previsto in detta condizione, il resistente ha perso l'occupazione presso Sc ;, vedendo pertanto deteriorata la propria situazione, così che la domanda di parte ricorrente risulta destituita di ogni fondamento;

rilevato invece che detta circostanza sia astrattamente idonea a consentire una diminuzione del carico economico posto in capo al resistente per il mantenimento della moglie e dei figli;

ritenuto tuttavia che in concreto tale domanda, allo stato, non possa essere accolta tenuto conto del breve lasso temporale decorso dalla pronuncia di separazione in cui, come già sottolineato, le parti hanno concordato le condizioni disciplinanti il rapporto nella piena consapevolezza delle rispettive situazione reddituale, ivi compresa la precarietà dell'impiego presso la So (ne è conferma il fatto che si è prevista l'eventualità che il ricorrente in futuro reperisca una occupazione maggiormente remunerativa);

rilevato inoltre, rispetto alla domanda di revoca del mantenimento di , , che è in ogni caso dovere del padre provvedere al mantenimento del figlio sino a quando questi non abbia conseguito l'indipendenza economica;

rilevato al riguardo che, da un lato è pacifico lo stato di disoccupazione di contro appare prematuro valutare in senso pregiudizievole per lo stesso gli allegati rifiuti di contro alle offerte di lavoro reperitegli dal padre, tenuto anche conto che lo stesso non è ancora ventenne e salva ogni futura diversa determinazione nel momento in cui dovesse emergere il costante ed effettivo disinteresse di ad ogni ipotesi occupazionale;

rilevato infine che appare destituita di fondamento anche la richiesta di modifica delle modalità di visita al figlio minore , posto che non ne vengono nemmeno allegate le ragioni;



rilevato che la soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di ½; mente la restante parte deve essere posta a carico di parte ricorrente che ha occasionato la lite con la proposizione di una domanda destituita di ogni fondamento come evidenziato in motivazione;

p.q.m.

- 1. respinge le domande delle pari;
- 2. condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nella misura di ½ in favore della controparte, che si liquidano (già operato la riduzione di ½) in €750,00, oltre accessori come per legge; compensa per il resto le spese di lite.

Lecco 05/04/2016

Il Giudice rel.

Il Presidente

Giordano Lamberti

Ersilio Secchi



